

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - 24 gennaio 2021

CALCOLO DELL'INDICE DI PONDERAZIONE - Corpo elettorale al 24 gennaio 2021

Fascia demografica	Comuni	Popolazione legale	Valore percentuale fascia	Superamento soglia 35%	Redistribuzione eccedenza 35%	Valore percentuale definitivo	Elettori (Sindaci e Consiglieri)	Indice Ponderazione
A) fino a 3.000 ab.	52	62.844	12,647		0,276	12,923	560	23
B) da 3.001 a 5.000 ab.	10	39.758	8,001		0,175	8,176	130	62
C) da 5.001 a 10.000 ab.	14	88.428	17,796		0,389	18,185	182	99
D) da 10.001 a 30.000 ab	9	125.036	25,164		0,550	25,714	150	171
F) da 100.001 a 250.000 ab.	1	180.817	36,390	1,390	-1,390	35,000	33	1.060
	86	496.883					1055	

N.B. : Il suddetto indice di ponderazione è stato inevitabilmente ricalcolato dall'ufficio elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) dell'allegato A della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni. - Circolare del Ministero dell'Interno, n. 32 del 1° luglio 2014 - § 17) Proclamazione dei risultati

COMUNI COMMISSARIATI - al 20 dicembre 2020

Fascia	Comuni	Popolazione legale
A) fino a 3.000 ab.	5	12.233
B) da 3.001 a 5.000 ab.	4	13.857
D) da 10.001 a 30.000 ab	2	27.994
	11	54.084

A: Careri, Palizzi, San Lorenzo, Sinopoli, Stilo

B: Africo, Dellanuova, San Giorgio Morgeto, Sant'Eufemia d'Aspromonte

C: Melito di Porto Salvo, Siderno

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 32 del 1° luglio 2014

§ 5) Individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione

«Il corpo elettorale, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali i carica.

Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato. Ovviamente, non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune.»

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 32 del 1° luglio 2014

§ 6) Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani o provinciali e delle candidature a presidente della provincia: modalità e termini

«Si ritiene che, in linea con quanto uniformemente previsto dalla restante normativa elettorale, anche in tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/2014 ogni richiamo alla popolazione residente non possa che intendersi riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (risultati ufficiali del censimento del 9 ottobre 2011, vedasi d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 - Serie Generale).»

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Allegato A
(articolo 1, comma 34)

Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
- e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato (...) dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, ((approssimato alla terza cifra decimale e)) moltiplicato per 1.000.